



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Il Sindaco

Cremona, 22 dicembre 2014

In data 9 dicembre 2014 è stato approvato dal Consiglio Comunale un Ordine del Giorno, proposto dai Gruppi Consiliari Partito Democratico e Fare Nuova la Città, con il quale si chiedeva al Sindaco ed alla Giunta di esercitare, in tutte le forme consentite dalla legge e tramite ogni opportuno canale istituzionale, un'azione di sollecito affinché in tempi rapidi Governo e Parlamento portino a compimento l'iter legislativo attualmente in corso per l'emanazione di una norma specifica che regoli le unioni di fatto e le trascrizioni dei matrimoni di persone dello stesso sesso celebrati all'estero.

Questa mattina abbiamo inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e al Ministro dell'Interno Angelino Alfano. “Cremona - ho scritto al Premier e al Ministro - è pronta per un confronto alto e civile nelle sue sedi istituzionali e in tutta la città. Come sindaco, mi faccio carico affinché questo avvenga nei modi e nei toni più opportuni. Ma tematiche come le trascrizioni dei matrimoni contratti all'estero tra due persone del medesimo sesso e le unioni di fatto non possono essere demandate alle singole città. E' il Paese che deve riflettere e confrontarsi proprio a partire dalle sue sedi istituzionali, Governo e Parlamento. E' il Paese che deve arrivare ad una definizione legislativa”.

Nell'ordine del giorno approvato il 9 dicembre 2014 si invitava altresì il Sindaco, nelle more degli atti sopra indicati, a valutare la possibilità di procedere, nella sua qualità di Ufficiale dello Stato Civile, alla trascrizione dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, nell'archivio di cui all'art. 10 D.P.R. 396/2000, su richiesta di cittadini interessati residenti in Comune di Cremona.

La materia non trova, al momento, specifica ed espressa disciplina nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale.

Tuttavia sono recentemente intervenute una circolare del Ministro dell'Interno nonché un precedente giurisprudenziale (Tribunale di Grosseto) che prevedono orientamenti diametralmente opposti.

In data 7 ottobre 2014 il Ministro dell'Interno ha emanato una circolare avente ad oggetto: “Trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero”.

Sul punto, la circolare ministeriale rileva che, nonostante la trascrizione dei matrimoni abbia natura meramente certificativa e dichiarativa, la sola sussistenza dei requisiti di validità previsti dalla lex loci, quanto alla forma di celebrazione, non esime l'ufficiale di stato civile dalla previa verifica della sussistenza dei requisiti di natura sostanziale in materia di stato e capacità delle persone.

Al riguardo, secondo la suddetta circolare, occorre fare riferimento, in primo luogo, all'art. 27, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”), secondo cui “la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre

matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio”, e quindi all’art. 115 del codice civile, secondo cui “il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nel codice civile medesimo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite”.

Non vi è dubbio, secondo la circolare ministeriale che, ai sensi del codice civile vigente, la diversità di sesso dei nubendi rappresenta un requisito necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell’ordinamento interno, come è chiaramente affermato dall’art. 107 del codice civile, in base al quale l’ufficiale dello stato civile “riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio”.

Alla luce del quadro ordinamentale delineato e considerato che spetta al Prefetto, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 396/2000, la vigilanza sugli uffici dello stato civile, la circolare ministeriale rappresenta l’esigenza di garantire che la fondamentale funzione di stato civile, esercitata, in ambito territoriale, dal Sindaco nella veste d’ufficiale di Governo, sia svolta in piena coerenza con le norme attualmente vigenti che regolano la materia.

La circolare conclude stabilendo che, ove risultino adottate “direttive” sindacali in materia di trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero, e nel caso sia stata data loro esecuzione, i Prefetti della Repubblica rivolgeranno ai Sindaci formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione, ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che, in caso di inerzia, si procederà al successivo annullamento d’ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 nonies della legge 241 del 1990 e 54, commi 3 e 11 del D.Lgs. 267/2000.

Sulla portata e valenza giuridica di tale circolare è doveroso considerare quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 che testualmente recita: “L’ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’Interno. La vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta al Prefetto”.

Come in premessa evidenziato, di orientamento diametralmente opposto è il contenuto di una sentenza emanata in data 9 aprile 2014 dal Tribunale di Grosseto.

Secondo i giudici del suddetto Tribunale, la sentenza della Cassazione 15 marzo 2012 n. 4184, contiene, anche se non esplicitamente, un giudizio sulla non contrarietà all’ordine pubblico del matrimonio omosessuale. La Cassazione ha, infatti, riconosciuto come valido il principio espresso nella sentenza del 24 giugno 2010 della Corte Europea di diritto dell’uomo con la quale è stato stabilito che il diritto al matrimonio, di cui all’art. 12 della Convenzione, non deve essere limitato ai casi di matrimonio tra persone di sesso opposto, ma deve avere un nuovo e più ampio contenuto che include il matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso. La disposizione deve essere letta in correlazione anche con l’art. 14 che vieta ogni discriminazione nell’attribuzione e nel godimento dei diritti dell’uomo individuati nella Convenzione.

Anche la Corte Costituzionale con la sentenza 15 aprile 2010, n. 138, solo qualche mese prima, si era espressa sulla questione di legittimità costituzionale delle norme poste a fondamento del rifiuto dell’ufficiale di stato civile, di procedere alle pubblicazioni del matrimonio di due persone dello stesso sesso, e nella parte in cui non consentono a persone di orientamento omosessuale di contrarre matrimonio.

Pur negando l'esistenza di una norma costituzionale che riconosca il diritto al matrimonio di persone dello stesso sesso, la sentenza della Consulta affermò che nel concetto di "formazioni sociali" di cui all'art. 2 della Costituzione, è inclusa l'unione omosessuale, ma il riconoscimento e la garanzia di tale diritto, è da ricondurre ad un'esclusiva scelta del Parlamento.

Passando ad esaminare la normativa di riferimento per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati all'estero, il Tribunale di Grosseto ha indicato cinque disposizioni:

- l'art. 18 del D.P.R. n. 396/2000, secondo cui gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico;
- l'art. 27 della legge n. 218 del 1995, secondo cui "la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio";
- l'art. 28 della legge n. 218 del 1995, secondo cui "il matrimonio è valido quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento";
- l'art. 65 della legge n. 218 del 1995, secondo cui "hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, quando essi sono stati pronunciati dall'autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producano effetti all'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa";
- l'articolo 115 del codice civile, secondo cui il cittadino italiano è soggetto alle disposizioni contenute nel Codice Civile del titolo VI del libro primo sul Matrimonio, anche quando contrae matrimonio in un paese straniero.

Secondo i giudici del Tribunale di Grosseto, esaminando totalmente gli artt. da 84 a 88 del codice civile, non c'è alcun riferimento al sesso delle persone, quale condizione necessaria per contrarre matrimonio.

In questo punto, la sentenza del Tribunale toscano compie una forzatura. Infatti, la diversità di sesso è considerata requisito minimo indispensabile per l'esistenza del matrimonio civile da diverse pronunce di legittimità. Si tratta, inoltre di un principio implicito a fondamento dell'istituto, come emerge da diverse disposizioni quali, ad esempio, l'art. 107 del Codice Civile che parla di marito e moglie, e l'art. 9 della legge n. 74 del 1987, dove il legislatore nel riferirsi ai termini "moglie e marito" fa chiaramente riferimento ad una parte femminile e una parte maschile del rapporto.

Si evidenzia, in ogni caso, che in sede di appello, il giudice di secondo grado ha rimesso la decisione al Tribunale per un difetto di carattere procedurale perpetratosi nel giudizio di primo grado.

Al di là del tipo di argomentazioni usate in sentenza, la decisione dovrebbe stimolare il legislatore a prendere una posizione sull'argomento delle coppie omosessuali e più in generale delle coppie di fatto.

A tal proposito, per mera completezza d'informazione, si fa presente che l'Italia è uno dei pochi Paesi Europei che non ha ancora legiferato in materia di unioni omosessuali.

Da ultimo, si fa presente che, una recente decisione della Corte Edu (7 novembre 2013) su ricorso di alcune coppie omosessuali per violazione del divieto di non discriminazione nell'accesso alle unioni di fatto rispetto alle coppie eterosessuali, ha condannato la Grecia al risarcimento dei danni in favore delle coppie ricorrenti, riscontrando una discriminazione per orientamento sessuale nel diritto al rispetto della vita privata e familiare.

L'incertezza legislativa e la necessità di avere un quadro normativo, che solo a livello nazionale può essere definito, mi portano pertanto a non procedere, nella mia qualità di Ufficiale dello Stato Civile, alla trascrizione dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso. La scelta è legata anche ad ulteriori valutazioni. Innanzitutto esprimo sempre il massimo rispetto nei confronti di scelte personali che vivano una dimensione affettiva volta al bene proprio e dell'altra persona. Sono altresì convinto che un'esperienza di coppia non sia mai esperienza solo di due individui, ma sia sempre esperienza che può contribuire a costruire l'intera comunità, se si fonda sull'idea che il bene mio e dell'altra persona a me legata rappresentano in realtà un "bene comune", per promuovere il quale occorrono stabilità di legame e riconoscimento di diritti e di doveri di responsabilità e di cura vicendevole. Per favorire stabilità e riconoscimento di diritti e di doveri occorre impegnarsi a fondo.

Ma penso anche che occorra ancora riconoscere la specificità dell'esperienza del matrimonio: uno dei fondamenti del matrimonio, anche in riferimento alla nostra legislazione, è la differenza di genere, che continua a rappresentare un'opportunità di crescita nel riconoscimento della diversità e una possibile ricchezza per l'educazione dei figli.

Anche alla luce di queste considerazioni, confermando la scelta di non procedere alla trascrizione, tuttavia affermo la soddisfazione profonda per l'altra decisione assunta dal nostro Consiglio Comunale, per la quale mi impegnerò: aprire, in città e nelle istituzioni, una stagione di confronto sulla possibilità di istituire un registro delle unioni di fatto. La commissione consigliare scelta e i movimenti politici studieranno la realtà, perché solo studiando la realtà e provando a capirne la complessità possiamo prendere decisioni. Sulla base di un lavoro serio di analisi della società, stiamo costruendo momenti di confronto tra pensieri anche differenti, culturalmente fondati, per arrivare insieme a fare scelte di civiltà. Tali scelte dovranno consolidare le reti di cura nella società, affermare il dovere di responsabilità nei confronti dell'altro e riconoscere i diritti delle persone.

Si è aperta in città e nelle sue istituzioni una stagione che potrà essere bella e fruttuosa di confronto civile e serio per il bene della nostra comunità.

Il sindaco del Comune di Cremona
prof. Gianluca Galimberti

